



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato FOX reg. n. 12060, contenente la sostanza attiva Bifenox.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 7 luglio 2004 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 12 settembre 2014, con il quale è stato registrato al n. 12060 il prodotto fitosanitario denominato FOX, contenente la sostanza attiva bifenox, a nome dell’Impresa Adama Deutschland GmbH con sede in Edmund Rumpler Str.6, D-51149 Koln, (Germania);

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcune cooperative Agricole con le quali si propone di attivare una procedura d’urgenza per l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario FOX per il diserbo della soia in post-emergenza contro infestanti dicotiledoni;

VISTA la richiesta presentata in data 11 dicembre 2014 dall’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego per il diserbo della soia in post-emergenza contro infestanti dicotiledoni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

VISTI i pareri favorevoli degli esperti della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all’estensione d’impiego per il diserbo della soia in post-emergenza contro infestanti dicotiledoni, limitatamente ai terreni fortemente organici (torbosi), del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, acquisiti con procedura telematica;

VISTA la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego per il diserbo della soia in post-emergenza contro infestanti dicotiledoni, limitatamente ai terreni fortemente organici (torbosi), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato FOX registrato al n.12060 in data 7 luglio 2004, modificato con decreti di cui l'ultimo in data 12 settembre 2014, a nome dell'Impresa Adama Deutschland GmbH con sede in Edmund Rumpler Str.6, D-51149 Koln, (Germania), preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, li

12 MAG. 2015

SLP
MEF



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Ruocco

FOX

Erbicida per il diserbo di frumento tenero e duro, orzo, tabacco e sola
Sospensione concentrata

FOX

Registrazione n° 12060 del 07.07.2004 del Ministero della Salute

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
di Bifenox puro 40,8 g (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g



ATTENZIONE

ADAMA Deutschland GmbH

Edmund Rumpier Str. 6, D-51149 Köln, (Germania)
Tel. 035 328811

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le Istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN Ltd P.O.B. 262 Ashdod ISRAELE

Distribuito da:

ADAMA Italia S.r.l. - Via Zanica 19, Grassano 24050 (BG)

Contenuto: 1 - 5 - 10 - 20 l Parità n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

FOX è un erbicida a base di Bifenox, un principio attivo efficace contro le malerbe dicotiledoni.

INFESTANTI SENSIBILI: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus* spp. - resistenti ALS gruppo B HRAC), Papavero (*Papaver* spp.), Farinaccio (*Chenopodium* spp.), Stramonio (*Datura stramonium*), Lamio (*Lamium* spp.), Poligoni (*Polygonum* spp.), Portulaca (*Portulaca* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Veronica (*Veronica* spp.), Viola (*Viola* spp.).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), Cisantemo campestre (*Chrysanthemum segetum*), Attaccamani (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria camomilla*).

MODALITA' D'IMPIEGO

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TABACCO

Il prodotto si può impiegare in pre-emergenza, in post-emergenza ed in pre-trapianto.

Nelle applicazioni in pre-emergenza, forma una pellicola continua sul terreno. Le infestanti vengono distrutte per contatto al loro emergere dal terreno.

Nelle applicazioni di post-emergenza, il prodotto viene assorbito dai giovani tessuti delle infestanti.

I trattamenti di pre-emergenza sono più efficaci, ma i trattamenti di post-emergenza consentono di colpire anche le infestanti a nascita più tardiva.

1) APPLICAZIONI DI PRE-EMERGENZA: subito dopo la semina: frumento tenero e duro e orzo.

2) APPLICAZIONI DI POST-EMERGENZA: dall'inizio alla fine dell'accestimento della coltura: frumento tenero e duro e orzo.

3) APPLICAZIONI DI PRE-TRAPIANTO: subito prima del trapianto del tabacco.

DOSE: 2 l/ha distribuiti con 200-500 litri d'acqua.

Irrorare omogeneamente la poltiglia sulla superficie da diserbare. Nelle applicazioni di post-emergenza, una pioggia che avvenga prima che siano trascorse 4 ore dal trattamento può ridurre l'efficacia erbicida.

I trattamenti di post-emergenza devono essere effettuati in presenza di una buona intensità luminosa.

*SOIA

Il prodotto si può impiegare in fase di pre-emergenza o di post-emergenza precoce quando la coltura ha differenziato le prime 2-6 foglie vere in terreni fortemente organici (torbosi).

DOSE: 1 l/ha distribuito con 100-400 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice già a metà, portare a volume agitando.

Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

Non impiegare in prossimità di corsi d'acqua.

COMPATIBILITA'

FOX non va miscelato con MCPA (estere), MCPP (estere), Tralcoxydim+alcooli tridecileici etossilati (Aplus G), Fenoxaprop-etil+diclofop metil (Listen S) e con formulati a base di Ioxnil e Bromoxnil.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

A seguito del trattamento di post-emergenza possono verificarsi piccole ustioni sulle foglie che non hanno alcun effetto negativo sulla produzione. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare le colture vicine. Non impiegare il prodotto sui terreni filtranti.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SUL TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON

DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 maggio 2015

*Etichetta valida per la coltura sola dal 12 maggio 2015 all' 8 settembre 2015